



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Provincia di Venezia

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO**

SOSTITUZIONE INTEGRALE
ART. 15 C.C.D.I. DEL 23.12.2004

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), si applica a tutto il personale dell'Amministrazione del Comune di Quarto d'Altino, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e LSU.

Per il personale a tempo determinato e per i Lavoratori Socialmente utili il presente contratto si applica alle seguenti condizioni:

- per entrambi è necessaria la maturazione di un periodo di lavoro contrattuale superiore a sei mesi (inteso come almeno sei mesi + 1 giorno contrattuale);
- gli L.S.U. devono partecipare alla formazione del fondo produttività;
- gli L.S.U. partecipano alla ripartizione proporzionalmente alle ore di lavoro a carico del Bilancio del Comune (16 ore settimanali);

Il presente contratto ha durata quadriennale (dal 01.01.2009 al 31.12.2012), e conserva la propria efficacia fino alla sottoscrizione definitiva di un successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

In caso di entrata in vigore di nuovo CCNL le eventuali norme sopravvenute che una delle parti ritenga incompatibili con le disposizioni del presente contratto saranno oggetto di confronto tra le parti al fine di definire le soluzioni ritenute maggiormente idonee.

Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'esecuzione del presente Contratto per l'anno successivo, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e degli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

ART. 15 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. DESTINAZIONE E FINALITA' DEL FONDO (art. 15 e 17 C.C.N.L. 01.04.1999 e successivi C.C.N.L.)

(sostituisce integralmente art. 15 C.C.D.I. siglato il 23.12.2004)

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile della dotazione organica, il fondo verrà incrementato, con oneri a carico del bilancio, nella misura necessaria a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività.

Il Fondo verrà rideterminato nella misura e con le modalità previste dal C.C.N.L., nella fase di predisposizione del bilancio di previsione.

Tutti gli emolumenti accessori relativi al personale dipendente trovano competenza nel fondo.

A) INDENNITA'

Al personale dipendente verranno corrisposte le indennità previste dal C.C.N.L. con i seguenti criteri:

- a) "**Indennità di rischio ed elevata esposizione ambientale**" viene determinata in Euro 30,99.- mensili ed assegnata agli operai;
- b) "**Indennità di turno**" corrisposta secondo i criteri di cui al vigente C.C.N.L.
- c) "**Indennità per orario di lavoro disagiato**" viene assegnata alle assistenti domiciliari e all'ausiliaria pulizie; Euro 20,66.- mensili;
- d) "**Indennità di lavoro disagiato**" ai dipendenti, esclusi quelli di cat. D, che lavorano almeno quattro ore giornaliere davanti al video terminale Euro 20,66.- mensili;
- e) "**Indennità di maneggio valori**" agli agenti contabili così suddivisa:
 - Euro 0,52.- al giorno per maneggio di somme fino a Euro 516,46.- mensili;
 - Euro 1,03.- al giorno per maneggio di somme da Euro 516,47.- fino ad Euro 2.582,28.- mensili;
 - Euro 1,53.- al giorno per maneggio di somme oltre Euro 2.582,28.- mensili;
- f) **Ulteriori indennità:**
 - Ufficiali di Stato civile, Elettorale, Anagrafe, Tributi: Euro 300,00.- annuali;
 - Indennità di cui al comma 2, dell'art. 36, del C.C.N.L. 22.01.2004: € 300,00.- annuali non cumulabili tra loro;
- g) **Indennità di particolare responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f) C.C.N.L. del 01.04.1999)**
 - € 1.000,00.- per coordinamento agli Agenti di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria (n. 2 agenti);
 - € 1.000,00.- per coordinamento al Capo Operai;
 - € 2.000,00.- Dipendenti cat. D;
 - € 1.000,00.- Dipendenti cat. C;

art 7 comma 4
2006

art 36 r.o.h

I destinatari dell'indennità di particolare Responsabilità categoria D e C sono individuati sulla base dei seguenti requisiti:

- Dipendenti categoria D: i dipendenti di categoria giuridica D non titolari di Posizione Organizzativa ed individuati nell'Organigramma di Settore come Responsabili di Servizio;
- Dipendenti categoria C: i dipendenti di categoria giuridica C a cui vengono attribuite particolari responsabilità in riferimento a uno o più attività e a cui compete la gestione operativa delle mansioni assegnate e la responsabilità endoprocedimentale. Relativamente alle procedure attribuite, curano tutte le attività istruttorie e preparatorie, anche con predisposizione di pareri. Predispongono proposte di provvedimenti e di contratti, con conseguente firma di tutti i documenti, anche rivolti all'esterno, precedenti e successivi il provvedimento finale che rimane di esclusiva competenza del Responsabile di Settore.

Per l'anno 2009, l'indennità di particolare responsabilità verrà assegnata ai Responsabili di Servizio cat. D e ai dipendenti categoria C già individuati formalmente.

Per l'anno 2009 ulteriori Indennità per Particolari Responsabilità potranno essere erogate al personale di cat. D e C formalmente individuato dai Responsabili di Settore in Conferenza di Servizi. La nomina dovrà essere comunicata alle RR.SS.UU. aziendali. L'indennità sarà erogata dalla data di decorrenza della nomina come specificata nel provvedimento del Responsabile del Settore.

Per gli anni successivi al 2009, l'attribuzione delle suddette indennità dovrà essere formalizzata o confermata con apposito provvedimento da parte del Responsabile di Settore competente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La nomina dovrà essere comunicata alle RR.SS.UU. aziendali.

Per gli anni successivi al 2009, sia il budget totale erogabile che gli importi dell'indennità di particolare responsabilità di cui al precedente punto g), potranno essere rivisitati previo accordo tra la parte pubblica e le parti sindacali.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel contratto di lavoro. L'attribuzione dell'indennità è annuale e verrà erogata mensilmente.

B) RIPARTIZIONE FONDO PRODUTTIVITA'

Il fondo produttività verrà assegnato ad ogni settore per budget annuale sulla base del numero e della categoria economica dei dipendenti in servizio nello stesso settore applicando i seguenti coefficienti:

CAT. A - parametro 1,5

CAT. B - parametro 1,7

CAT. C - parametro 1,9

CAT. D - parametro 2,0

Fermo restando i suddetti coefficienti, la produttività è assegnata sulla base dei seguenti criteri:

- **60%** delle somme disponibili, con riferimento al raggiungimento dei Progetti - Obiettivi di ciascun Settore approvati nel PEG;
- **40%** sulla base delle schede di valutazione attualmente in vigore in relazione alle ore di servizio svolto nell'anno. Si partirà da una base teorica di presenze pari ai giorni lavorati annui previsti dall'accordo di lavoro e, nel caso in cui i giorni di assenza cumulati superino i 15 giorni, questi saranno posti in detrazione.

Non sono detratte le ore relative a:

- a) congedo ordinario;
- b) permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- c) riposi compensativi e recupero straordinario;
- d) riposi per donazione sangue;
- e) permessi e assemblee sindacali retribuite;
- f) aspettativa obbligatoria per maternità

- g) infortuni sul lavoro;
- h) malattia professionale;
- i) permessi elettorali;
- j) permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992;

Con cadenza annuale le parti verificano i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse facenti parte del fondo annuale. Le risorse come sopra definite, sono oggetto di verifica e revisione ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta. Qualora le somme stanziare per il finanziamento dei fondi di cui al presente accordo, non siano state impegnate od utilizzate nell'esercizio finanziario le stesse sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.

E' confermato l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 per incentivare il servizio serale notturno estivo da parte dei dipendenti del corpo di Polizia Municipale in occasione del Progetto Sicurezza svolto in Convenzione con il Comune di Roncade.

PER LA PARTE PUBBLICA

F.to Responsabile del Settore II
Rag. Rosanna Carrettin

Segretario comunale – Presidente
F.to Dott.ssa D'Este Giulia

PER LA PARTE SINDACALE

R.S.U. Aziendale:

F.to Dott. Gasparello Fabio

F.to Sig. Moro Adriano

F.to Sig.ra Perazza Francesca

F.to Sig. De Biasi Annamaria

OO. SS. Territoriali

F.to CISL - Sig. Berti Sergio

F.to UIL - Sig. Ragno Mario

F.to CGIL F.P. De Crescenzo Francesco

F.to CGIL F.P. – Sig. El Ghanami
Abdessamad